

AC 2790-bis

Ordine del giorno

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge in esame “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
premessi che

la soglia massima per il pagamento in contanti è fissata a 2.000 euro, come previsto dall’art. 49 del d. lgs. n. 231 del 2007 (modificato dall'art.18 comma 1 lett. A del d.l. n.124 /2019);

tuttavia, la legge di Bilancio, 27 dicembre 2019, n. 160, in modo non coerente con la predetta disposizione, ha previsto, al comma 679, tra l’altro, che per il riconoscimento della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento ai fini Irpef delle spese sanitarie, è necessario che il pagamento sia effettuato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, escludendo, il pagamento in contanti, qualunque sia l’importo erogato. Il successivo comma 680 prevede che il predetto limite non si applica solo alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale; di conseguenza, da una mera lettura delle norme in questione il contribuente comprende che, pur in presenza di una fattura, non potrà ottenere alcuna detrazione per ulteriori spese sanitarie oltre a quelle previste, se viene utilizzato il contante ai fini del pagamento, ad esempio, nel caso di una visita specialistica da un medico privato;

con una circolare, del 16 ottobre 2020, anche il Direttore dell’Agenzia ha fornito chiarimenti in materia di tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, precisando che, nella dichiarazione “precompilata”, i dati delle spese sanitarie e veterinarie, forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire con “carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento” ;

il predetto sistema di rilevazione delle spese disposto dall'Agenzia delle entrate è conseguenza del limite alla detrazione introdotto dalla legge di Bilancio per l'anno finanziario 2020 di cui ai commi 679-680, sopra citati;

è evidente l'illogicità della procedura in questione che attesta, innanzitutto, un difetto di coordinamento della normativa sull'uso dei contanti e, inoltre, l'inadeguatezza del sistema poiché esclude un tracciamento tramite fattura elettronica;

in conformità ad una normativa che ammette l'uso del contante fino a 2000 euro, è inammissibile che non si possa detrarre una somma legittimamente pagata e regolarmente certificata dalla relativa fattura oggetto della prestazione del professionista, che rende il pagamento perfettamente tracciabile, in termini di dimostrazione dell'evidenza dell'atto;

sicché, l'Agenzia dell'entrate riferendosi alla norma della legge di bilancio che in modo evidente difetta di coordinamento, omette di prevedere una forma di trasmissione della fattura al sistema in modo da consentire la presa in carico della spesa ai fini della annuale dichiarazione dei redditi, anche nella precompilata;

non vi è dubbio che il predetto sistema necessita di un intervento normativo, poiché oltre a non apparire coerente con la normativa in materia di utilizzo del contante, non risulta neanche chiara e comprensibile ai cittadini, già afflitti da una legislazione in materia fiscale sempre più complessa e contorta

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti normativi affinché la procedura disposta per la detrazione delle spese sanitarie sia coerente con la legge sull'utilizzo del contante, e venga riconosciuta con modalità agevolate per il cittadino, nella dichiarazione dei redditi (precompilata e non) anche quando il pagamento sia effettuato in contanti, in presenza di una fattura che attesti il pagamento - e non esclusivamente quando la spesa avvenga con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che escludono il pagamento in contanti.

Rizzetto